



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

INTERPELLI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

AMBITO: VINCA

MASE, risposta ad interpello nota prot. 119032/2026 del 05/06/2026: non esiste una definizione positiva del termine "attività" – le singole attività vanno sempre verificate caso per caso – se un'attività non rientra in un regime amministrativo per il rilascio di un'autorizzazione/approvazione non vuol dire che non sia necessaria la VINCA – il rispetto delle misure di conservazione esonera un'attività dalla VINCA solo se le misure disciplinano specificamente l'attività allo scopo di impedire pregiudizi per gli obiettivi di conservazione – il fatto che un intervento sia svolto nell'ambito di piani o programmi già sottoposti a VAS integrata con la VINCA non implica che non sia mai necessaria una VINCA a valle – non si possono individuare zone buffer se non mediante prevalutazioni dedicate

Il MASE risponde ad un interpello avanzato dalla Regione Veneto in merito all'interpretazione ed applicazione della disciplina della VINCA, con riferimento specifico alle ipotesi di eventuale esonero dalla VINCA.

La Regione pone, infatti, cinque quesiti, ai quali il MASE risponde sulla scorta delle norme, degli indirizzi applicativi e della giurisprudenza EU, partendo dalla precisazione generale che la VINCA è una procedura preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, senza soglie di assoggettabilità, che non tollera elenchi di esclusioni e zone buffer.



Con il primo quesito la Regione chiede la definizione giuridica del termine “*attività*” in rapporto alla disciplina della VINCA - che riguarda P/P/P/I/A, ovvero piani, programmi, progetti, interventi ed attività.

Il MASE ripercorre gli obiettivi della Direttiva Habitat e sottolinea le relazioni tra i diversi paragrafi dell'art. 6, così come descritte dalle linee guida della Commissione sull'interpretazione dell'art. 6:

- paragrafo 1: misure di conservazione, ovvero regime generale per attività già in essere;
- paragrafo 2: misure di prevenzione del degrado degli habitat e di perturbazioni delle specie, ovvero regime generale di massima ampiezza riguardante attività ed eventi passati, presenti e futuri, non limitati agli atti intenzionali e alle attività antropiche (anche fenomeni atmosferici), sia all'interno che all'esterno dei siti della Rete;
- paragrafi 3 e 4: procedura da applicare in condizioni specifiche e puntuali, cioè quando è proposto un piano/progetto che abbia potenziali incidenze specifiche sugli obiettivi di conservazione, indipendentemente dal fatto che sia all'interno o all'esterno del sito (VINCA, ispirata al principio di precauzione)

Il MASE ricorda che il rispetto del paragrafo 2 “comprende” il rispetto del paragrafo 3 e che difformità nell'applicazione della VINCA (paragrafi 3 e 4) possono tradursi in una non corretta applicazione del paragrafo 2.

La conclusione è che la portata della VINCA non si riconnette a “*categorie specifiche*” di attività e che non esiste una definizione positiva del termine “*attività*”, poiché elemento discriminante ai fini della Direttiva è la sola “*probabilità e capacità di avere o meno incidenze significative su un sito Natura 2000*”: qualsiasi attività umana, quindi, può essere rilevante ai fini della VINCA e richiede sempre una valutazione preliminare caso per caso. In risposta al secondo quesito, relativo all'applicabilità o meno della VINCA ad attività che non rientrino in regimi amministrativi di autorizzazione/approvazione, il MASE risponde ribadendo che non è possibile delimitare la definizione di “attività” ai fini VINCA nemmeno in funzione del suo inserimento o meno all'interno di un procedimento autorizzativo/approvativo.



La VINCA è per lo più, ma non necessariamente, un endoprocedimento ed il suo svolgimento può essere necessario anche quale procedimento autonomo per il solo fatto che, a prescindere da autorizzazioni o approvazioni, è possibile che l'attività/intervento produca incidenze significative sulla conservazione del sito.

Il terzo quesito è riferito ad attività *“corrispondenti alla mera fruizione del territorio, senza installazione di manufatti/opere o alterazioni del suolo/vegetazione”*: la Regione chiede se, in queste ipotesi, sia sufficiente il solo rispetto delle misure di conservazione sito-specifiche approvate dall'Amministrazione competente o se, invece, debba essere espletata la VINCA.

Sul punto il MASE è più “possibilista”, ma con cautela: il solo rispetto delle misure di conservazione senza apposita VINCA è ammissibile se le misure di conservazione sono *“specificamente formulate per delimitare l'ambito di influenza sugli habitat, sulle specie e sull'integrità del sito stesso”*; se, invece, le attività di cui si discute *“non sono specificamente ed esaurientemente individuate e regolamentate”*, la VINCA di primo livello è sempre necessaria.

Il quarto quesito affronta il tema delle duplicazioni delle valutazioni ambientali: la Regione chiede se sia possibile esonerare da VINCA attività/interventi già oggetto di precedente valutazione integrata VAS/VINCA.

Il MASE, ancora una volta, fornisce una risposta “condizionata”: non si può dire in assoluto che, in questi casi, la VINCA non sia necessaria, perché tutto dipende dal livello di approfondimento della VAS, dalla scala della pianificazione adottata, dalla circostanza che il piano/programma abbia già individuato o meno la localizzazione degli interventi da attuare, la loro tipologia ed entità ed il loro effetto cumulo con altri interventi.

Non ci sono, quindi, “esoneri a priori” nemmeno in caso di piano/programma già sottoposto a VAS integrata con la VINCA, bensì è necessaria una valutazione caso per caso.

L'ultimo quesito attiene alla possibilità o meno di individuare, all'interno dei siti della Rete Natura 2000, ambiti per i quali non è necessaria la VINCA sulla scorta di una *“valutazione tecnica preliminare”* fondata sull'esame degli obiettivi e delle misure di conservazione dei siti medesimi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

Il MASE sottolinea ripetutamente che non è consentito individuare zone buffer “in generale” rispetto ai siti, a meno che esse non siano frutto di un’apposita “*prevalutazione*” delle interferenze sulla base della tipologia delle iniziative e delle caratteristiche specifiche del sito.

La “*valutazione tecnica preliminare*” proposta dalla Regione, cioè, per essere legittima e consentire l’esclusione della VINCA per determinate attività/porzioni di siti, deve corrispondere ad uno “*screening di incidenza sito-specifico*” accompagnato da adeguata verifica di corrispondenza; non può, invece, tradursi in una “*esclusione preventiva e generalizzata di porzioni di territorio dall’ambito di applicazione dell’art. 6.3 della Direttiva*”.

[Consulta la risposta del MASE](#)